



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca **Presidente rel.**

Dott. Emanuele Picci **Giudice**

Dott. Maria Cecilia Branca **Giudice**

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **GIOVANNETTI CRISTIAN** n. Forlì il 21/06/1976 (c.f. GVNCST76H21D704E), ivi residente via del Canale n. 175 nel procedimento **R.G. n. 53-1/2026**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 15/05/2026 da **GIOVANNETTI CRISTIAN** (c.f. GVNCST76H21D704E), rappresentato e difeso dall'avv. **MATTEO SANTINI** (c.f. SNTMTT72D11H199S) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Ravenna, Via Ponte Marino n. 10 assistito dall'OCC Presidium Debitores, iscritto al N. 441A del Registro degli O.C.C del Ministero della Giustizia, in persona del Gestore nominato avv. **WALTER ENZO PERSICHILLI**

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall'OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
- rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte ed attesta la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali, benché non fornisca chiarimenti e sufficienti informazioni sul reddito del coniuge convivente;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente all'attualità attività di lavoro dipendente e risultando cessata da oltre un anno la pregressa attività d'impresa svolta con Glamour Lab S.r.l. (cancellata dal RI il 05/05/2022);
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva dallo stesso maturata ammonta a € 441.918,31, in assoluta prevalenza derivante da debiti verso l'Erario, come meglio rappresentato nella tabella che si seguito si riporta e salvo ogni successivo accertamento in sede di formazione del passivo



Comlessivo Creditore	Prededuzione	Privilegiato	Chirografario	Totale
Credit Agricole Auto Bank Spa- Leasing			30.474,00 €	30.474,00 €
Agenzia delle entrate - Accertamento GDF 2016-2020 (Irpef/addizionale regionale/addizionale comunale)		175.118,99 €		175.118,99 €
Agenzia delle entrate - Sanzione edittale minima applicata 90% imposte omesse			158.975,10 €	158.975,10 €
Agenzia delle Entrate Riscossione -Aggio			1.783,03 €	1.783,03 €
Agenzia delle Entrate Forli-Cesena - addizionali regionali, irpef e sanzioni		29.353,33 €	44.315,88 €	73.669,21 €
Inps sede di Forli		1.043,93 €		1.043,93 €
Regione Emilia-Romagna		632,64 €	221,41 €	854,05 €

- osservato che il patrimonio del Giovannetti è costituito unicamente da reddito da lavoro dipendente, con un'entrata annua di € 18.984 nel 2013, di € 18.768,20 nel 2024 e di € 22.164,30 nel 2025 ed uno stipendio netto mensile medio di € 1.847 (tenuto conto della tredicesima mensilità), non essendo proprietario di immobili né di beni mobili registrati o di valore;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non sia in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore, su base mensile, è pari a € 1.658,38 oltre alla tredicesima mensilità, mentre il nucleo familiare è composto dalla moglie, con cui si è sposato nel maggio 2025, e da una figlia minore, nata il



12/09/2023;

- osservato che in relazione al reddito della moglie convivente del Giannetti alcuna informazione è stata fornita, di tal ch  il nominando Liquidatore dovr  fornire delucidazioni in merito anche al fine di eventuale rideterminazione della quota di reddito da apprendere alla procedura, avendo il Gestore unicamente riferito che la stessa   esclusiva proprietaria della casa familiare, per averla acquistata con denari propri e in data antecedente al matrimonio;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito dal Giovannetti, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura pari a   1.100, comprensive di una rata di   550 per il leasing di un'autovettura Sportequipe 7 GTW, stipulato con contratto del 31/10/2025 da ritenersi indubbiamente elevata e per il quale valuter  il Liquidatore la convenienza o meno del subentro), del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in   900,00 mensili per 12 mensilit  annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovr  essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII e alle indicate origini del sovraindebitamento potr  essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa rester  aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilit  di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non pu  essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia



confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;

- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto e previa valutazione di congruità dell'importo in relazione alla concreta attività svolta;
- ritenuto disporre la nomina del Liquidatore in persona diversa dal Gestore dell'OCC, scegliendolo tra i professionisti iscritti nel registro degli OCC del distretto della Corte d'Appello di Bologna;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **GIOVANNETTI CRISTIAN** n. Forlì il 21/06/1976 (c.f. GVNCST76H21D704E), ivi residente via del Canale n. 175

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa **BARBARA VACCA**

Liquidatore l'avv. **MICHELA PETRACCI** (c.f. PTRMHL74E58C573X), con studio in Cesena, via Vescovado n. 3, iscritta all'alno dei Gestori della crisi da sovraindebitamento;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali



obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;



che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 900,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice, anche con riguardo al reddito dei familiari conviventi;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;



- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione, provvedendo alla previa trasmissione della relazione ai creditori ammessi al passivo, avvertendoli della possibilità di presentare osservazioni entro il termine di 15 giorni e dando atto delle osservazioni eventualmente ricevute (da allegare alla relazione, unitamente alla prova delle comunicazioni inoltrate ai creditori)



AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati ove presenti.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.



Ist. n. 2 dep. 15/05/2026

Sent. n. 50/2026 pubbl. il 26/05/2026

Cron. n. : 1592/2026

Rep. n. 74/2026 del 26/05/2026

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 22/05/2026

Il Presidente rel. ed estensore

dott.ssa Barbara Vacca

